



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 16123 del 28.10.2016

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428 Mail: g.cocco@regione.sicilia.it

OGGETTO: Integrazione alla Pubblicazione n. 3 a seguito delle modifiche normative introdotte con la L.r. 11.08.2016, n. 17.

UU.TT.GG. - Prefetture di
Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 02 settembre 2016, è stata pubblicata la Legge regionale 11 agosto 2016, n.17, recante "*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali*".

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate dal Titolo I della legge di cui si discute, hanno inciso profondamente la l.r. 15.09.1997, n. 35, per quanto attiene la pregressa normativa disciplinante l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la composizione del consiglio comunale, l'elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente del consiglio circoscrizionale, la mozione di sfiducia al sindaco e la cessazione degli organi comunali.

Di particolare rilievo è la modifica delle soglie demografiche per quanto attiene le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale, introdotta dall'art. 1 della l.r. n. 17/2016, il quale ha modificato l'art. 2 e soppresso gli artt. 2bis e 2ter della l.r. n. 35/1997, dal che il "*sistema maggioritario*" risulta esteso ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale, con il "*sistema proporzionale*".

L'art. 2 della l.r. n. 17/2016, con le modifiche apportate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2, al comma 3 dell'art. 2 ed al comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 35/1997, ha, inoltre, introdotto l'*effetto*

trascinamento, per cui ciascun elettore può con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista o una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista o di una delle liste ad esso collegate.

Il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 17/2016, ha, inoltre, modificato l'art. 3 della l.r. n.35/1997, sostituendo il comma 4 e modificando il comma 5 del richiamato art. 3, introducendo una diversa disciplina per quanto attiene la proclamazione, al primo turno, del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Con la modifica introdotta dal comma 4 dell'art. 2 della l.r. n. 17/2016, al comma 4 dell'art. 4bis della l.r. n. 35/1997, il legislatore ha esteso *l'effetto trascinamento* testé richiamato, alle modalità di elezione del presidente e del consiglio circoscrizionale, rinnovo elettorale a suffragio universale e diretto, che si svolge in un unico turno.

Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 17/2016, ha apportato alcune modifiche all'art. 2 della l.r. n. 35/1997, con l'aggiunta del comma 4bis, che introduce l'elezione a consigliere comunale del candidato sindaco fra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, comunque, almeno il venti per cento dei voti e la conseguente modifica dei commi 5 e 5bis del medesimo art. 2.

Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 17/2016, ha apportato una serie di modifiche all'art. 4 della l.r. n. 35/1997, modificando la disciplina dell'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si fa richiamo, inoltre, di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 17/2016, il quale estende l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 3 medesimo, anche all'elezione dei consigli circoscrizionali, che per effetto di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 11/2015, vengono mantenuti, quali istituti di decentramento, esclusivamente per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

Ancorché non incidenti direttamente sulle disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, si fa espresso richiamo alle importanti modifiche introdotte dall'art. 4 e dall'art. 5 della l.r. n. 17/2016, all'art. 10 ed all'art. 11 della l.r. n. 35/1997 disciplinanti, rispettivamente, la mozione di sfiducia al sindaco e la cessazione degli organi comunali.

Alla luce delle modifiche normative dettagliatamente sopra descritte, si appalesa la conseguente necessità di apportare le relative integrazioni alla Pubblicazione n. 3 avente ad oggetto "*Presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature a Sindaco*", al fine di fornire uno strumento di consultazione aggiornato ed un fondamentale vademecum in una materia tanto complessa, dal che è in corso la ristampa della pubblicazione medesima, integrata e/o modificata nelle parti interessate dall'intervenuta novità legislativa.

Si segnalano, a tal uopo, a mero titolo esemplificativo, alcune tra le parti della pubblicazione oggetto di modifiche, individuate fra le più significative:

° Capitolo I Paragrafo 1(pag. 9) va inserito richiamo alla legge regionale 11.08.2016 n. 17;

° Capitolo I Paragrafo 3(pag. 10 e 11) modificare ai sensi della legge regionale 11.08.2016 n. 17, le fasce demografiche di cui alle lett. A), B) e C), per quanto attiene il relativo sistema elettorale;

° Capitolo I Paragrafo 4(pag. 13) modificare la chiamata di cui al n.2, stante il mutato riferimento alle fasce demografiche introdotto dalla legge regionale 11.08.2016 n. 17 per quanto attiene il relativo sistema elettorale;

° Capitolo I Paragrafo 7(pag. 19) modificare ai sensi della legge regionale 11.08.2016 n. 17, le fasce demografiche di cui alle lett. a), b) e c), per quanto attiene il relativo sistema elettorale;

° Capitolo V Paragrafo 26(pag. 35, 36 e 37) riscrivere il paragrafo, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 11.08.2016 n. 17.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(dott. Giovanni Cocco)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Patrizia Valenti)

